



Il Tribunale ordinario di Milano

Sezione specializzata in materia di impresa

in persona del giudice designato **Guido VANNICELLI**,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare promosso con ricorso depositato ai sensi degli artt. 669 *ter* e 700 c.p.c. in data 6/12/2012 da

GIANCARLO PELOSI (c.f. PLSGCR47S12F158N), elettivamente domiciliato in Milano, piazza Diaz 7, presso il procuratore e difensore avv. Alessandro PELOSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo MILANESE

contro

ANTONINO MARCIANO' (c.f. MRCNNN56R15B614X), nella sua qualità di *trustee* del **GRAZIA S.R.L. TRUST** (nonché, in origine, di liquidatore ed unico socio della **GRAZIA S.R.L.**, sedente in Milano, corso Garibaldi 72/1), elettivamente domiciliato in Milano, via Lamarmora 36, presso l'avv. Pierluigi FERRI, ma rappresentato e difeso dall'avv. Margherita MARCIANO'

letto il ricorso, la comparsa costitutiva del resistente e le memorie successivamente depositate il 18 e 21/1/2013;

esaminati i documenti prodotti da ambo le parti,

sentiti i procuratori delle parti all'udienza dell'8/1/2013 e

sciogliendo la riserva assunta il 21/1/2013,

PREMESSO

che in data 24/12/2012 questo giudice, in parziale accoglimento della domanda cautelare del ricorrente, ha emesso ai sensi dell'art. 669 *sexies* co. 2° c.p.c. il decreto che di seguito si riporta:

" (...)

RILEVATO

che l'avv. Giancarlo PELOSI, assumendosi e documentandosi creditore per oltre 250.000 euro (di cui quasi 200.000 in forza di titoli esecutivi definitivi o provvisori¹) sia della GRAZIA s.r.l. che del socio unico ed oggi liquidatore di quest'ultima Antonino MARCIANO', ha dedotto (e del pari documentato):

- che la GRAZIA s.r.l., posta in liquidazione il 23/10/2008, ha conferito tutti i propri immobili in un Trust istituito il 15/12/2010 di cui lo stesso liquidatore MARCIANO' era ed è settlor, Trustee e (quale socio unico della GRAZIA s.r.l.) "beneficiario ultimo", beneficiari immediati risultando la "massa dei creditori della società Grazia s.r.l. in liquidazione come risultanti dalle scritture contabili della stessa alla data dell'istituzione del presente trust nonché quegli altri eventuali che assumano la qualità di creditori ai sensi del codice civile e muniti di un titolo valido ed efficace"²;
- che con successivo atto di dotazione di beni a trust rogato sempre dal notaio CHIODI DAELLI il 13/9/2011 il medesimo MARCIANO', in significativa coincidenza con la notificazione del decreto ingiuntivo ottenuto dal PELOSI per € 67.562,43 in linea capitale (7/9/2011), ha conferito nel GRAZIA s.r.l. TRUST tutti i propri immobili che a quella data erano ancora liberi da gravami³ (atto impugnato ex art. 2901 cod. civ. dal ricorrente: causa n. 3846/2012 R.g. Tribunale di Milano chiamata per la precisazione delle conclusioni il 5/2/2013);
- che l'atto istitutivo del Trust, attesa la sua assoluta opacità per la mancanza di pubblicità, l'omessa nomina del consueto enforcer, l'assenza di qualsiasi stato patrimoniale e del programma di liquidazione previsto dal punto c) delle premesse dell'atto istitutivo, era in realtà uno strumento volto unicamente a sottrarre i beni della società e personali all'azione esecutiva dei creditori,

che Giancarlo PELOSI ha quindi chiesto in via d'urgenza la revoca in via anticipata e cautelare del MARCIANO' dalla carica sia di trustee che di liquidatore, evidenziando:

- l'assenza di qualsivoglia rendicontazione in violazione dell'art. 19 dell'atto istitutivo, nonostante la richiesta sul punto (ex art. 19.4 del medesimo atto) rivoltagli dall'avv. MILANESE il 12/1/2012⁴;
- l'omessa appostazione nel bilancio della Grazia s.r.l. dei crediti certi, liquidi ed esigibili del ricorrente;
- l'avvenuta violazione dell'obbligo legale di postergazione mediante stanziamento ex se ed in proprio favore nel bilancio al 31/10/2011 della somma di ben € 1.273.293,00 mediante un non meglio precisato "rimborso debiti verso soci/ finanziatori", con parallelo azzeramento della liquidità sociale;⁵

¹ Cfr. all. 1 - 4

² Cfr. all. 6. La clausola citata è la n. 13).

³ Cfr. docc. 7 & 8.

⁴ V. all. 11

⁵ Cfr. i punti C IV e D della nota integrativa al bilancio prodotta *sub* doc. 12.

- *l'acquisto sine causa, in qualità di trustee, dalla conoscente Cinzia LEONI dell'immobile di piazzale Bande Nere in Milano ove il convenuto risiedeva ed avevano sede sia la liquidazione che il Trust;*

RITENUTO

allo stato non potersi dubitare della qualità di creditore personale del MARCIANO' e -quel che qui conta- della GRAZIA s.r.l. in capo a Giancarlo PELOSI, per un importo in linea capitale che dai titoli giudiziali prodotti non può ritenersi inferiore ad € 197.462,85 soltanto in linea capitale;

che le evidenze fattuali e documentali sin qui citate rendono indispensabile, al fine di evitare che il trustee compia ulteriori violazioni dei suoi doveri istituzionali e possa ulteriormente dissipare o comunque distogliere (a favore proprio o di terzi 'amici') i beni residui del Trust, la sua immediata sostituzione -del resto espressamente consentita all'autorità giudiziaria in via ordinaria dalla clausola 20.2 dell'Istituzione di Trust- con soggetto veramente imparziale che consenta al GRAZIA S.R.L. TRUST di realizzare effettivamente e celermente le finalità liquidatorie sue proprie;

che inoltre l'assoluta opacità della condotta del MARCIANO' in totale violazione totale dei doveri di rendicontazione su di lui incombenti quale trustee, l'inconsistenza e dilatorietà delle difese da lui opposte all'odierno ricorrente nella causa revocatoria, e gli indebiti rimborsi (nonché ingiustificati acquisti) che la sua contemporanea qualità di liquidatore, settlor, trustee e proprietario gli ha sinora consentito di operare impunemente, integrano quel pericolo di secondo grado che giustifica -ed anzi impone- l'adozione del provvedimento di revoca inaudita altera parte ai sensi del secondo comma dell'art. 669 sexies c.p.c.;

che invece non pare rispondere ad un concreto interesse del PELOSI, salva ogni miglior futura determinazione, la revoca del MARCIANO' dalla carica liquidatoria, posto che ogni attività di liquidazione dei beni e soddisfazione dei creditori della GRAZIA s.r.l. è attualmente di diritto e di fatto demandata al GRAZIA S.R.L. TRUST,

P. T. M.

visti gli artt. 669 sexies co. 2° e 700 c. p. c.,

1) revoca con effetto immediato Antonino MARCIANO', nato a Villa San Giovanni il 15/10/1956, dalla carica di trustee del GRAZIA S.R.L. TRUST istituito con atto rogato il 15/12/2010 dal notaio CHIODI DAELLI di Milano ai nn. 176291/38416 di suo Rep., e Raccolta;

2) sostituisce al convenuto nella carica di trustee del Trust indicato al precedente capo 1) il dr. **Stefano VERNA**, con studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 18, tel. 02.80.230.233, fax 02.89.01.21.62 e indirizzo di posta elettronica sverna@studioverna.it (...);

che, notificati il ricorso ed il decreto di cui sopra nello strettissimo termine prescritto, Antonino MARCIANO' -in proprio e nella sua duplice qualità- si è costituito con ampia comparsa chiedendo la reiezione di tutte le domande cautelari del PELOSI e la revoca del decreto interinalmente emesso;

che all'udienza il ricorrente ha fra l'altro dichiarato di rinunciare ad ogni domanda di revoca del MARCIANO' dalla carica di liquidatore della GRAZIA s.r.l., limitandosi nel successivo scambio di memorie ad insistere per la conferma del decreto;

OSSERVA

A) Nell'ampio contraddittorio cautelare, le parti si sono purtroppo a lungo intrattenute - attingendo e forse superando il limite della dialettica e retorica processuali- sulla rispettiva credibilità anche personale, professionale e morale.

Trattasi all'evidenza di orpelli che nulla hanno a che vedere con il tema del presente procedimento, spiegabili con l'assunzione della difesa tecnica ad opera di stretti congiunti delle parti.

Non se ne terrà pertanto alcun conto neppure -attesa anche la reciprocità della denigrazione- ai fini delle spese processuali.

B) All'iniziativa del PELOSI nonché indirettamente al provvedimento provvisorio il resistente -o meglio, agendo il MARCIANO' sia *uti singulus* che quale *settlor, trustee* ed ultimo beneficiario del GRAZIA S.R.L. TRUST⁶, le parti resistenti- hanno anzitutto opposto alcune obiezioni processuali.

B).1 La prima di esse è che Giancarlo PELOSI difetterebbe di legittimazione attiva per inesistenza del credito azionato; nel senso che questo, essendo portato da decreti ingiuntivi tutti -tranne uno- ancora *sub iudice* e solo in parte muniti della clausola di provvisoria esecutività, sarebbe privo del necessario carattere della certezza e definitività.

A parte che seguendo il filo del ragionamento del resistente l'eccezione risulta 'autorispondente', ché almeno uno dei titoli sui quali si fonda il credito dell'attore (legittimando il suo interesse alla revoca e sostituzione del *trustee* di un TRUST istituito proprio per il soddisfacimento dei creditori anteriori della GRAZIA s.r.l.) ha i caratteri che il MARCIANO' pretenderebbe, nella presente sede cautelare è necessario e sufficiente che il PELOSI offra una prova sommaria della mera verosimiglianza del suo credito.

Ed a fronte di almeno due decreti (i nn. 28563 e 34267/2011 emessi dal Tribunale di Milano rispettivamente per € 67.562,43 e 128.425,46 in linea capitale) i quali sono già stati oggetto di vaglio positivo da due diversi giudici dell'opposizione mediante ordinanze che hanno nell'un caso confermato e nell'altro concesso la provvisoria esecuzione ai sensi degli artt. 649 e 648 c.p.c., può ritenersi in questa sede che tale onere sia stato assolto.

⁶ D'ora in poi, per brevità, il TRUST.

B).2 Secondo l'attenta prospettazione dei resistenti, l'istanza del PELOSI per la revoca di Antonino MARCIANO' dalla carica di *trustee* sarebbe poi inammissibile:

- perché essa costituisce in realtà il *petitum* della causa di merito, onde il suo accoglimento integrerebbe "*una illegittima configurazione cautelare che verrebbe data ad una pronuncia che è (...) prettamente appartenente al merito della cognizione piena*";
- perché proposta in violazione dell'art. 20.2 dell'atto istitutivo del TRUST, giusta il quale la revoca o la sostituzione del *trustee* è rimessa al Presidente del Tribunale.

Alla prima obiezione deve risponderci che l'unico limite ricavabile dal sistema -e comunque discusso, nel silenzio della norma- all'anticipazione in via urgente ed interinale degli effetti della decisione sul merito del diritto cautelando in cui si sostanzia il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. è rappresentata dalla irreversibilità della modificazione della situazione giuridica del convenuto, tale per cui un provvedimento che anticipi gli effetti del provvedimento definitivo del merito in modo non più reversibile non potrebbe essere emesso in via cautelare.

Ciò non può per definizione verificarsi nel caso di specie, in cui il soggetto terzo eventualmente designato quale *trustee* potrebbe sempre essere a sua volta utilmente sostituito, ricorrendone le condizioni, da altri, ivi compreso lo stesso MARCIANO'.

E del resto il sistema processuale prevede in una situazione per certi aspetti analoga di 'amministratore di un patrimonio separato altrui', e in particolare al terzo comma dell'art. 2476 cod. civ., la revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata già in via cautelare, la quale va necessariamente proposta prospettando nell'eventuale merito (anche) una domanda di revoca dall'amministrazione in via definitiva; ciò che consente anche di concludere, difettando l'istituto del *trust* di analoga disposizione processuale, che il ricorso del PELOSI assolve fra l'altro al requisito della residualità pure previsto dal primo inciso dell'art. 700 c.p.c. per l'ammissibilità della tutela cautelare atipica.

Quanto alla seconda obiezione, basterà rilevare come da un lato la rimessione statutaria della decisione sulla revoca o sostituzione del *trustee* sia rimedio di natura non processuale ma *lato sensu* negoziale (mandato congiunto ora per allora fatto dalle parti a tale organo), che può in ogni caso ben concorrere con la revoca chiesta in via urgente al giudice competente; e dall'altro che l'operatività e conformità a legge di tale clausola pare quantomeno dubbia, potendo al Presidente del Tribunale in quanto organo dotato di competenze proprie essere attribuite tutte e sole le incombenze che ad esso demanda la legge, e non certo tutte quelle altre che qualunque soggetto decidesse negozialmente di

conferirgli quasi si trattasse di un organo di mediazione (in ciò dovendosi parzialmente correggere un inciso della motivazione del decreto).

C) Anche la probabilità della fondatezza del diritto azionato dal PELOSI è stato oggetto di una penetrante critica ad opera della difesa dei resistenti, che ha tentato di confutare le censure di inadempienza di doveri di legge e di atto istitutivo che il ricorrente ha rivolto ad Antonino MARCIANO'; confutazione che ha trovato un supporto documentale nella produzione in giudizio di due rendiconti del TRUST per gli esercizi 2011 e 2012, con relative note esplicative.

C).1 Particolarmente significativa è la replica del Marciano' alla questione dello stanziamento fatto a favore di se stesso per l'importo di € 1.273.293,00 che egli avrebbe erogato a titolo di finanziamento alla GRAZIA s.r.l., secondo cui appunto di questo si tratterebbe: un mero stanziamento, senza deroga alla regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di ss.r.l.

Ma la gravità dell'appostazione, peraltro contraddetta dalla pretesa del MARCIANO' di compensare sin d'ora quanto egli deve indennizzare ai creditori per la confessata occupazione di uno degli immobili conferiti al TRUST⁷ (ché se il credito non è esigibile, neppure può esser speso in compensazione senza un assenso dei creditori a protezione e miglior soddisfazione dei quali il TRUST sarebbe stato istituito), sta proprio nel costituire l'epifenomeno di quell'insanabile conflitto di interessi che nasce dall'assommarsi in capo ad Antonino MARCIANO' di ogni potere sul patrimonio e sulla gestione sia della GRAZIA S.R.L. che del TRUST, senza alcun contrappeso interno a favore di quei creditori che pure istituzionalmente dovrebbe in via esclusiva e primaria tutelare.

E' questo il luogo per ribadire, approfondendo quanto già provvisoriamente statuito il 24/12/2012, che un *trust* liquidatorio può essere configurato -senza volutamente qui affrontare il tema della sua conformità all'ordine pubblico economico italiano con speciale riguardo alla liquidazione delle società di capitali- sia quale *trust* per uno scopo (il soddisfacimento dei creditori dell'impresa) sia quale *trust* per beneficiari (i creditori dell'impresa): il che può esser perseguito con soluzioni tecniche diverse, ma non consente in ogni caso di ritenere conforme alla *ratio* dell'istituto una struttura in cui disponente, *trustee* ed ultimo beneficiario coincidano e sia invece assente un guardiano.

A voler infatti configurare il *trust* liquidatorio come *trust* di scopo, esso dovrebbe avere necessariamente un guardiano, ed infatti tutte le leggi straniere note allo scrivente che disciplinano i *trust* per uno scopo non benefico lo prevedono.

⁷ Per la quale v. pagg. 14 e s. della sua memoria del 7/1/2013.

Se invece si optasse per il tipo '*trust* per beneficiari', lo stesso dovrebbe quantomeno prevedere -in assenza di un *enforcer*- che i beneficiari stessi siano titolari di effettivi poteri di controllo sull'operato del *trustee*, ad esempio partecipando a un comitato chiamato ad esprimere pareri vincolanti rispetto a specifici atti del *trustee*.

Nulla di tutto ciò è previsto nel TRUST in esame, la cui architettura giuridica ha infatti consentito al MARCIANO':

- non solo di stanziarsi in tre contemporanee vesti (socio creditore, *trustee* e liquidatore) il cospicuo finanziamento,
- ma altresì di acquisire a sua discrezione nuovi beni (l'appartamento di piazzale delle Bande Nere 10 in Milano) e cedere al TRUST (segregandoli in danno dei creditori personali, fra i quali lo stesso ricorrente) gli unici beni di proprietà personale non gravati da pignoramenti e ipoteche, in ambedue i casi senza che l'importo dei debiti della GRAZIA s.r.l. (rendicontati, oltre a quelli verso lo stesso MARCIANO', per soli altri € 292.424,00⁸) lo giustificasse in alcun modo;
- nonché di utilizzare alcuni di quegli immobili personalmente e senza corrispettivo;
- il tutto senza alcuna rendicontazione ai creditori che pure gliene avevano fatto richiesta (i rendiconti, senza data certa, sono stati finalmente depositati soltanto in data 8/1/2013) e soprattutto, come sottolineato ad altri fini dallo stesso MARCIANO'⁹, senza pubblicità di sorta.

Il che disegna un meccanismo giuridico totalmente insoddisfacente per i creditori che pure dovrebbe istituzionalmente tutelare: ed invece idoneo di fatto, a ben vedere, a perseguire efficacemente il solo interesse -personale ed *uti socius* (unico)- dello stesso MARCIANO' a procrastinare la liquidazione della GRAZIA s.r.l. e ad impedire *sine die* ogni iniziativa recuperatoria dei creditori di quella e personali sui numerosi immobili già della GRAZIA s.r.l. e suoi propri.

C).2 Con il che si è data già risposta alle altre obiezioni dei resistenti in merito alle finalità di tutela dei creditori che il TRUST istituzionalmente e il MARCIANO' nella sua veste di *trustee* starebbero perseguendo (pag. 10 della memoria costitutiva); alla natura dei crediti al passivo del TRUST (pag. 11 *ibidem*); al significato da attribuire alla devoluzione al TRUST di beni personali o -previo acquisto- di terzi (pagg. 11 e 13 - 14); non senza sottolineare che, se davvero la preoccupazione del *trustee* fosse quella di tutelare tutti i 'reali' creditori della GRAZIA s.r.l. nel rispetto della legge (richiamata implicitamente o espressamente dagli artt. 1, 9 e 27 dell'atto istitutivo) e della giurisdizione (art. 11)

⁸ Si veda la colonna delle passività *sub* doc. 2 conv.

⁹ Alla pag. 11 della sua memoria del 7/1/2013.

italiane, non può in alcun modo giustificarsi il rifiuto, ribadito in questa sede, di assolvere - sia pur con riserva di ripetizione- alle ingiunzioni di pagamento che l'autorità giudiziaria ha prima pronunciato e quindi reso esecutive a carico della GRAZIA S.R.L.

D) Se quindi:

- al *trustee* sono di fatto attribuiti poteri illimitati (ivi compreso quello di 'convenire con se stesso' e prelevare compensi ex art. 22 atto istitutivo) e, soprattutto, incontrollabili e non soggetti ad alcuna specifica pubblicità;
- Antonino MARCIANO' ha pienamente utilizzato tali poteri in modi che, come denunciato al ricorrente e qui sinteticamente riepilogato, rispondono ad interessi altri e diversi rispetto a quelli dei pochissimi creditori della GRAZIA s.r.l., ed anzi sono in concreto con quelli confliggenti;
- senza oltretutto, ad oltre due anni dalla istituzione del TRUST, che sia neppure abbozzato quell'"*efficace programma di liquidazione*" che costituirebbe la premessa espressa e il senso ultimo della segregazione patrimoniale in questione¹⁰,

non può contestarsi che nella specie che il diritto del creditore Giancarlo PELOSI al rispetto da parte del *trustee* delle norme pattizie e di legge poste a fondamento del TRUST è sottoposto al pericolo di un pregiudizio attuale e di difficile riparabilità, ove Antonino MARCIANO' proseguisse a rivestire tale carica.

Unico appropriato rimedio a tale pericolo pare, in attesa della pronuncia definitiva di merito, la destituzione del MARCIANO' e la sua sostituzione con professionista realmente terzo già disposta con decreto; la cui remunerazione non sembra tale, a fronte del pingue attivo del TRUST e della pochezza dei crediti non postergati, a pregiudicare la soddisfazione di questi ultimi paventata dai resistenti.¹¹

E) Segue da quanto precede l'integrale conferma del decreto emesso il 24/12/2012; che soltanto andrà integrato precisando che al *trustee* spettano tutti i poteri derivanti dalla legge e dall'atto istitutivo del TRUST, nessuno escluso, ivi compreso quello di procedere tramite notaio di sua scelta ed a spese del TRUST alle dovute modificazioni dell'atto istitutivo dello stesso imposte dalla sua nomina giudiziale.

F) Le spese del presente procedimento, anche ai sensi dell'art. 669 co. 6° e 7° c.p.c., vanno infine poste a carico solidale di Antonino MARCIANO' in proprio e del GRAZIA S.R.L. TRUST, e possono congruamente liquidarsi -tenendo conto, quanto al valore della domanda, dei crediti allegati dal PELOSI, e quanto al pregio delle difese, alla particolarità

¹⁰ A mente della prima pagina dell'atto istitutivo.

¹¹ Cfr. pag. 20 della compara di costituzione.

e complessità dei temi di causa trattati nei due atti depositati- in € 11.000,00, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, notifica e copia per complessivi € 629,19; ed oltre sull'imponibile al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge.

P. T. M.

letti gli artt. 669 *sexies* co. 2° ultima parte, 669 *octies* co. 6° e 7° e 700 c.p.c.,

1) conferma il decreto emesso fra le parti in data 24/12/2012;

2) conferisce al dr. Stefano VERNA, già sostituito ad Antonino MARCIANO' quale *trustee* del GRAZIA S.R.L. TRUST, tutti i poteri attribuiti al *trustee* dalla legge applicabile e dall'atto istitutivo, **autorizzandolo** alla modifica di quest'ultimo in conformità al presente provvedimento mediante atto modificativo che stipulerà presso notaio di sua scelta al spese del *trust*;

3) condanna il GRAZIA S.R.L. TRUST ed Antonino MARCIANO' a rifondere a Giancarlo PELOSI le spese del procedimento, che **liquida** in complessivi € **11.629,19**, oltre su € 11.000,00 al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto alle rispettive aliquote di legge;

4) manda la Cancelleria per l'immediata comunicazione della presente ordinanza ai procuratori del ricorrente, per via telematica, nonché via *fax* al dr. VERNA (02/89012162).

Milano, 22 gennaio 2013

Il giudice designato
(Guido Vannicelli)